

Istituto Paritario Leonardi I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing Cod. Mecc. PGTDEI500F I.P.S.S.S. Servizi Socio Sanitari

Cod. Mecc. PGRF8G5009

## STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 249 con integrazioni apportate dal DPR n. 235 del 7

Dicembre 2007 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuol

## Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica

- 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia tenuta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- 4. La vita della <u>comunità scolastica</u> si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.



Istituto Paritario Leonardi I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing Cod. Mecc. PGTDEI500F

I.P.S.S.S. Servizi Socio Sanitari Cod. Mecc. PGRF8G5009

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi elementi e tutela il diritto dello studente

alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della

scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti

scolastici e i docenti, con le regole previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un

dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli

obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del

materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad

attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di

debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli

studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad

esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della

scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla

quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della

loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di

qualità;

LE NARDI

Istituto Paritario Leonardi I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing Cod. Mecc. PGTDEI500F

I.P.S.S.S. Servizi Socio Sanitari Cod. Mecc. PGRF8G5009

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione

e il recupero della dispersione scolastica;

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche

con handicap;

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corsó e di Istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di

associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati

a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle

associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame

con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni

di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere

un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai

regolamenti dei singoli istituti.

Via M. Angeloni n°59 - 06124 Perugia +39 075 5008668 | +39 075 5003520 | P.IVA 03401220540



Istituto Páritario Leonardi I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing Cod. Mecc. PGTDEI500F I.P.S.S.S. Servizi Socio Sanitari Cod. Mecc. PGRF8G5009

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei

rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le

relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di

seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in

favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono

sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in

caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.



Istituto Parítario Leonardi I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing Cod. Mecc. PGTDEI500F

I.P.S.S.S. Servizi Socio Sanitari Cod. Mecc. PGRF8G5009

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano

stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata

dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di

pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo

studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte

degli studenti nella scuola secondaria superiore, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro

irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai

regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli

studenti nella scuola secondaria superiore.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in

merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti

dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni

del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo

parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due

studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio

scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal



Istituto Paritario Leonardi I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing Cod. Mecc. PGTDEI500F

I.P.S.S.S. Servizi Socio Sanitari Cod. Mecc. PGRF8G5009

dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6-Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da

parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire

in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,

studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione

e revisione condivisa, del Patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione

scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi

studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del

piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità

Art. 7 – Disposizioni finali

5. I regolamenti delle scuole previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati

previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore.

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è

fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

ISTITUTO PARITARIOX EONARDI